

il Rinnovamento della Scuola

Federazione
Italiana
Scuola

Redazione - Via Principe Eugenio, 90 - 00185 Roma

Sped. abb. post. - 50% - Roma

ANNO XLV III - 28 Aprile 1994 - N. 4

Il momento della riflessione

Ormai non vi sono dubbi, il nuovo sistema elettorale consente, fin dal momento del responso delle urne, di disporre di una maggioranza — nonostante alcune difficoltà che nell'affinamento del sistema verranno sicuramente superate. — Ciò è utile al Paese, perchè consente l'insediamento di un governo che non ha bisogno di alchimie per fondere posizioni ed interessi inconciliabili e di assurdi compromessi per dare vita, poi, a governi di breve durata. Un governo stabile, basato su una maggioranza voluta dal corpo elettorale, è una garanzia per il Paese.

Il Sindacato, che in passato ha sguazzato nelle acque torbide del consociativismo, vede nelle ultime battute del governo Ciampi il giusto ridimensionamento del suo parassitismo legato alla politica dei partiti di tangentopoli: il 50 per cento dei distacchi sarà annullato in particolare nel settore della scuola, dove SNALS e Confederati hanno sempre fatto la parte del leone.

Il governo che esce da una maggioranza stabilita dal corpo elettorale non ha più bisogno della complicità delle forze di un Sindacato colluso come quello del passato.

Il risultato delle elezioni del 27 e 28 marzo investirà certamente anche il Sindacato, che dovrà assumere le sue responsabilità per ricostruire un'economia disastata, in particolare per tamponare e ridurre il fenomeno della disoccupazione. Il Sindacato ha, infatti, bisogno di un governo stabile, di un interlocutore valido col quale affrontarsi e al quale suggerire rimedi, fuori da quegli schemi clientelari o di riferimento ideologico, come fino a questo momento è avvenuto.

Da questo contesto la scuola dovrebbe guadagnarci in serietà di studi, riforme e trattamento retributivo senza nessuna penalizzazione delle fasce sociali meno fortunate; anzi il risanamento dell'economia non potrà gravare sui ceti sociali deboli, ma dovrà passare attraverso le riforme necessarie per disinfestare il tessuto socio-economico dal tarlo della politica consociativistica, che, per lunghi anni, ha condizionato le scelte economiche che hanno portato la Nazione sull'orlo del baratro.

Questo genere di politica passa, a nostro avviso, attraverso i seguenti punti programmatici:

1) Razionalizzazione della spesa pubblica, riqualificazione dei servizi dell'Amministrazione pubblica, restituzione della dignità di funzione ai dipendenti dello Stato e di tutte le amministrazioni pubbliche con certezza da parte del cittadino della punibilità di coloro che in cattiva o buona fede sbagliano.

2) Accelerazione dei processi per corruzione e reintegrazione del mal tolto fino alla confisca totale dei beni nei casi più gravi.

3) Defiscalizzazione degli utili d'impresa reinvestiti.

4) Snellimento del sistema fiscale, che va reso più giusto attraverso gli alleggerimenti proporzionati al carico familiare.

5) Tutela del bene "prima casa" che dovrà essere liberato da ogni imposizione fiscale.

6) Sgravi fiscali e riduzione degli oneri sociali nei settori produttivi deboli, dall'agricoltura all'artigianato.

7) Facilitazione dell'accesso al credito per piccole e medie imprese.

Si dovrà passare poi ai grossi temi della politica sociale sui quali si dovrà esercitare la forza delle componenti sociali, ed in particolare: 1) Sanità: dovrà essere possibile il mantenimento del Servizio Sanitario Nazionale per mezzo di una radicale riforma che, attraverso rigorosi controlli, premi il merito ed elimini completamente

(continua in quarta pagina)

Il nuovo sistema pensionistico

Riceviamo numerose richieste di colleghi i quali, volendo andare in pensione, ci chiedono di calcolare il relativo ammontare.

Siamo spiacenti di dover comunicare che, almeno per il momento, non siamo in grado di fare calcoli esatti; è sufficiente osservare che la circolare 23 luglio 1993, n. 16/l.P. dell'I.N.P.D.A.P., di cui diremo, contiene (pag. 18 del supplemento ordinario alla G. U. - serie generale n. 183 del 6 agosto 1993) la seguente affermazione riferita al solo calcolo della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili: "la macchinosa del calcolo richiede un reiterato esercizio pratico ovvero l'impostazione di un congruo programma informatico"; il tutto, riferito al periodo di servizio posteriore al 31 dicembre 1992, dato che il servizio precedente viene valutato a parte, sulla base dei vecchi criteri; pubblicheremo tuttavia, a titolo di esempio, nel prossimo numero, una tabella relativa ai pensionamenti 1 settembre 1994.

Occorre tener presente, inoltre, che il processo di riforma del sistema pensionistico ancora non si è chiuso; pubblichiamo pertanto, qui di seguito, il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236 (G. U. n. 89 del 18 aprile 1994) che "istituisce" l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P. citato sopra).

Il decreto legge, come si sa, deve essere convertito in legge dal Parlamento entro due mesi, ma l'I.N.P.D.A.P. è in funzione dal 18 febbraio 1993, sulla base di un decreto-legge, mai approvato, ma sempre "reiterato".

Anche questa è una dimostrazione di quanto si siano inceppati i meccanismi parlamentari e governativi; forse anche per questo motivo il nuovo ente, creato in tutta fretta, non appare ancora all'altezza del suo compito.

Lo stesso meccanismo di passaggio dai vecchi al nuovo istituto, come risulta dal testo che pubblichiamo, è complesso ed incompleto.

Il secondo comma dell'art. 1 parla infatti di un successivo provvedimento di legge per la definitiva assunzione da parte dell'I.N.P.D.A.P. dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, ma le circolari del nuovo istituto sembrano indirizzate a tutti i pubblici dipendenti.

L'E.N.P.A.S. viene soppresso (comma 4) ma conserva (comma 5) un patrimonio separato, oggetto di gestione economico-finanziaria autonoma.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 praticamente afferma che resta tutto immutato (con il titolo di "gestione autonoma" anziché E.N.P.A.S.) fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 2 e, comunque, non oltre al 31 dicembre 1994.

Il regolamento in questione deve essere emanato "entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; siccome i precedenti decreti relativi a questa stessa materia sono decaduti e sono stati reiterati ogni due mesi, pensiamo che il regolamento (e gli organi da esso previsti) ancora non sia stato emanato; rinviando comunque al testo, che pubblichiamo qui seguito.

Art. 1.

1. E' istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale

per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi, la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, nè azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e se-

(continua in prima pagina)

I fatti e le parole

LE LIQUIDAZIONI DEI PERSONAGGI DELLA PRIMA REPUBBLICA

Riportiamo dalla Stampa quotidiana:

- Remo Gaspari 468.000.000
- Arnaldo Forlani 408.000.000
- Ciriaco De Mita 348.000.000
- Bettino Craxi 288.000.000
- Antonio Gava 240.000.000
- Gianni De Michelis 192.000.000
- Paolo Cirino Pomicino 192.000.000
- Calogero Mannino 192.000.000
- Giulio Di Donato 108.000.000
- Francesco De Lorenzo 108.000.000
- Alfredo Vito 84.000.000

Prima di passare la mano gli stessi si sono preoccupati in nome della "solidarietà e dell'uguaglianza" fra tutti i cittadini che dovessero venirsi a trovare nelle stesse

condizioni di bisogno (senza posto di lavoro e contribuzione non sufficiente per il diritto a pensione) di fare approvare dal parlamento la solita leggina n. 236/1993 che consente ai dipendenti dei loro partiti (DC - PSI - PSDI) di essere sistemati per la vita futura a carico dell'INPS. I beneficiari appartengono 2 al PSDI, 30 alla DC e 24 al PSI, con buona pace di tutti i cassaintegrati e disoccupati e dei dipendenti statali che a compenso del contratto non rinnovato troveranno ventimila lire lorde in busta paga.

P.S. per i curiosi

Nomi, indirizzi, date di nascita e appartenenza partitica dei beneficiari possono essere desunti dalla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 1994.

L.M.

ATA

Rinviamo la pubblicazione della seconda parte dell'ordinanza facendo presente che l'articolo 9 prevede la pubblicazione delle graduatorie provvisorie entro il 25 giugno.

Il nuovo sistema pensionistico

(dalla prima pagina)

condo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- il presidente;
- il consiglio di vigilanza;
- il consiglio di amministrazione;
- comitati di vigilanza delle gestioni;
- il direttore generale;
- il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, udito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera b), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere b), c) e d); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera d);

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto, nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministro del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predisporre i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera b); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i pia-

ni di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto del presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e tre designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse: propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera h) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designati dal direttore generale; per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardano le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per i dipendenti degli enti locali sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza dei presidenti delle stesse regioni; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL); i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, fatta esclusione di quelli di cui al comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. Il collegio dei sindaci che vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e che esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali riferendone al consiglio di vigilanza, è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto è collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

6. La nomina e il rapporto del direttore generale e la nomina del collegio dei sindaci sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 12 e dall'articolo 10, commi 7 e 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e di cui al comma 4 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. E' fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2.

3. E' fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dall'organo di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, può esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1 gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1 gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' soppresso il comma 4 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni sono assunte dal Ministero del tesoro.

12. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurare la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i posti spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse sopresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4, continua ad operare, con le medesime competenze, il collegio dei revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

(Omissis).

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCALFARO

Personale docente

OPERAZIONI RELATIVE AD UN SOLO ANNO

Pubblichiamo l'O. M. n. 96 del 17 marzo 1994, allegata alla circolare n. 109 del 30 marzo.

Articolo unico

Limitatamente all'anno scolastico 1994/95 il termine, di cui all'articolo 53 dell'O.M. 30 marzo 1991, n. 93, per apportare modifiche ed integrazioni all'O.M. medesima, è prorogato al 31 maggio 1994.

Incentivazione

Pubblichiamo il D.M. 27 novembre 1993, n. 334, allegato alla circolare n. 16 del 21 gennaio 1994. Siccome questi testi vengono inviati dai provveditori a tutte le scuole, omettiamo il Capo II del titolo IV relativo ai Capi di istituto e altre norme che non riguardano direttamente gli insegnanti.

Abbiamo aggiunto alcune note esplicative, ma se restano punti oscuri preghiamo di segnalarli.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Criteri di gestione)

1 Con il presente decreto vengono disciplinati i criteri per l'erogazione al personale del comparto scuola del compenso incentivante, dell'indennità di istituto e del compenso per lavoro straordinario per l'anno scolastico 1993-94 - periodo 1 settembre 1993-31 agosto 1994 - e per l'anno scolastico 1994-95 periodo 1 settembre - 31 dicembre 1994.

2 I tre istituti retributivi attualmente finanziati su 4 diversi capitoli del bilancio di questo Ministero (cap 1038, fondo di incentivazione, cap. 1037 e 1045 indennità di istituto, rispettivamente al personale direttivo ed a quello coordinatore amm.vo e cap. 1031, compenso per lavoro straordinario) vengono gestiti ed utilizzati dalle scuole in forma per quanto possibile unificata.

3 La programmazione delle attività da retribuire va riferita ad anno scolastico, mentre la gestione amministrativa contabile dei fondi assegnati alle scuole avviene con riferimento ai singoli esercizi finanziari.

Art. 2

(Campo di applicazione)

1 Il fondo di incentivazione, l'indennità di istituto ed il compenso per lavoro straordinario sono volti a riconoscere gli impegni ed a promuovere le attività tesi a qualificare la formazione ed il servizio scolastico indicati nel presente decreto, con esclusione delle attività di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo previste dall'art. 6 del DPR n. 209/1987, come integrato dall'art. 3 - comma - 10 del DPR n. 399/1988, (il personale docente della scuola secondaria può prestare servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a 24 ore settimana - n.d.r.).

2. Per il periodo 1 gennaio 31 agosto 1993 alle risorse finanziarie per lavoro straordinario continua ad accedere il personale della scuola secondo le disposizioni vigenti antecedentemente al presente decreto.

3 A decorrere dall'anno scolastico 1993-94 allo stanziamento per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione può accedere il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, supplente annuale o temporaneo nominato per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi, in attività di servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche nelle istituzioni educative, nelle scuole speciali statali, nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti e nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e negli istituti superiori per le industrie artistiche, chiamato a svolgere almeno una delle attività previste nel presente decreto, nonché il seguente personale individuato dall'art. 9 - commi 5 e 6 - del DPR n. 209/1987:

a) il personale della scuola comandato, a seguito di apposite procedure concorsuali, presso gli I.R.R.S.A.E, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica ed il Centro Europeo dell'Educazione;

b) il personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213;

c) il personale di cui al decimo comma dell'art. 14 ed al quarto comma del-

l'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (personale alle dipendenze del Ministero della Giustizia - n.d.r.) compreso il personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie funzioni per motivi di salute ed utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 113 del DPR n. 417/1974;

d) il personale della scuola in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, escluso quello in servizio all'estero.

4. Al fondo di incentivazione accede anche il personale direttivo, limitatamente alle attività di aggiornamento di cui ai successivi articoli 14 - comma 3 - e 15 - comma 1.

5 Allo stanziamento per indennità di istituto può accedere il personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, compreso quello incaricato, contemplato dal DPR 31 maggio 1974 n. 417 ed il personale coordinatore amministrativo statale di ruolo e non di ruolo.

TITOLO II

Risorse finanziarie

Art. 3

(Omissis: capitoli di bilancio).

TITOLO III

Criteri di ripartizione a livello provinciale

(Omissis).

TITOLO IV

Criteri di ripartizione a livello di singola scuola

Capo I

Art. 8

(Compenso per lavoro straordinario)

1 La ripartizione a livello scolastico avviene con il medesimo criterio previsto a livello nazionale.

Art. 9

(Fondo incentivazione)

1 Anche la ripartizione a livello scolastico del fondo di incentivazione avviene secondo lo stesso criterio utilizzato a livello nazionale.

2 L'utilizzazione da parte delle scuole degli stanziamenti per il compenso per lavoro straordinario e per il fondo di incentivazione viene effettuata secondo i seguenti rigidi criteri:

a) utilizzazione prioritaria del compenso per lavoro straordinario per remunerare ogni ora di prestazione resa, al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, nelle attività individuate con il presente decreto. Resta confermata l'esclusione delle attività di insegnamento aggiuntive di cui all'art. 3 - comma 10 - del DPR 23 agosto 1988 n. 399, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 10 - comma 1 - lettera b10);

b) utilizzazione del fondo di incentivazione solo successivamente al completo impegno dello stanziamento per il lavoro straordinario;

c) Al fine di compensare le attività di insegnamento aggiuntive diverse da quelle di cui al citato comma 10 dell'art. 3 del DPR n. 399/1988, come individuate dal successivo articolo 10 - comma 1 - deliberate nell'ambito della gestione dello stanziamento di istituto, andrà tuttavia utilizzato il fondo di incentivazione, prescindendo dal completo impegno dello stanziamento per lavoro straordinario.

Art. 10

(Attività incentivabili)

1 Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono finalizzati all'erogazione:

A) di compensi accessori al personale docente, educativo ed A.T.A. che partecipi alle seguenti attività:

a1) - svolgimento di funzioni e compiti di coordinamento, collaborazione e responsabilità nella gestione e nel funzio-

namiento della scuola;

a2) - svolgimento da parte del personale ausiliario di attività di supporto a favore degli alunni portatori di handicap, in aggiunta a quelle già previste dal DPR n. 588/1985, che garantiscano ausilio materiale alla persona ai fini del pieno esercizio del diritto allo studio;

B) di compensi per prestazioni rese in eccedenza ai normali obblighi di servizio, come individuati dall'art. 14 del DPR n. 399/1988 per il personale docente (Orario di servizio - n.d.r.) educativo ed A.T.A. e dall'art. 16 (Organi collegiali - n.d.r.) del medesimo DPR per il personale docente, nelle seguenti attività:

b1) - studio ed elaborazione di progetti volti a migliorare il funzionamento organizzativo amministrativo e didattico delle unità scolastiche;

b2) - attuazione di progetti volti a migliorare il funzionamento dell'istituzione scolastica (quali quelli relativi a biblioteche, laboratori, organizzazione di gite scolastiche e di attività extra scolastiche, di cineforum, partecipazione ad attività teatrali e contatti col mondo del lavoro), ovvero instaurazione e mantenimento di rapporti con enti e soggetti giuridici esterni alla scuola (come UU.SS.LL. enti locali, altre scuole, ecc.);

b3) - predisposizione ed attuazione di insegnamenti individualizzati per la prevenzione ed il recupero dello svantaggio scolastico;

b4) - attività finalizzate all'arricchimento ed all'integrazione dell'offerta formativa in ogni ordine e grado di istruzione;

b5) - attività finalizzata all'orientamento scolastico o professionale degli alunni;

b6) - realizzazione di iniziative di alternanza scuola-lavoro;

b7) - attività di educazione alla salute, prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze;

b8) - realizzazione di iniziative tendenti a favorire processi di integrazione ed apprendimento degli alunni portatori di handicap;

b9) - attività finalizzate ad un più efficace inserimento scolastico degli alunni ed adulti immigrati;

b10) - effettiva presenza a scuola a seguito della dichiarata disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti nella prima ora mattutina di lezione;

b11) - prestazioni connesse con la necessità di garantire l'ordinario funzionamento dell'istituzione scolastica ovvero l'assolvimento di esigenze straordinarie;

C) di compensi al personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9 del DPR 209/1987

Art. 11

(Criteri di utilizzazione)

1 L'utilizzazione del fondo accreditato alle scuole per compenso per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione, ivi compresa la determinazione dei compensi di cui al successivo comma 3, è definita dal consiglio di circolo o di istituto, su proposta della giunta esecutiva e sulla base del parere obbligatorio del collegio dei docenti e dell'assemblea del personale A.T.A. Resta fermo che la programmazione e la verifica degli aspetti pedagogico-didattici è di competenza del collegio dei docenti.

2 A tal fine il consiglio di circolo o di istituto delibera le attività da incentivare nell'anno scolastico individuando con certezza il personale disponibile all'effettuazione di dette attività e l'impegno orario necessario al loro svolgimento.

3 L'individuazione e l'affidamento delle attività indicate al precedente punto 10 1 (leggi art. 10, comma 1 - n.d.r.) lettera A) sono effettuati dal capo di istituto; il consiglio di circolo o di istituto

stabilisce, invece, il relativo compenso forfettario che va determinato rapportando le tariffe orarie di cui al successivo articolo 12 - comma 1 - al presumibile impegno orario annuo. Per il personale A.T.A. può, in alternativa, essere applicato il compenso fissato dall'articolo 15 - lettera a), del decreto ministeriale 4 marzo 1993 n. 55, relativo al fondo di incentivazione per l'anno scolastico 1992/93.

Art. 12

(Compensi)

1 Le misure orarie lorde del compenso attribuibile al personale che abbia effettivamente svolto nell'anno le attività di cui al precedente articolo 10 - comma 1 - sono le seguenti:

Ex liv. 3 - Ausiliari, aiutanti cuochi, gardarobieri: importo orario lordo L. 12.367.

Ex liv. 4 - Collaboratori amm.vi collaboratori tecnici, cuochi, infermieri: importo orario lordo L. 13.779.

Ex liv. 5 - Coordinatori amministrativi: importo lordo lordo L. 15.633.

Ex liv. 6 - Docenti di scuola materna ed elementare accompagnatori al pianoforte, docenti diplomati della scuola sec. sup. personale educativo dei convitti e degli educandi ed assistenti delle scuole speciali statali: importo orario lordo L. 15.638.

Ex liv. 7 - Docenti di scuola media, docenti laureati della scuola di istruzione secondaria di II grado ed artistica, assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici: importo orario lordo L. 16.925.

Ex liv. 8 - Docenti delle accademie e dei conservatori alla nomina in ruolo; importo orario lordo L. 19.254.

Ex liv. 8-bis - Docenti delle accademie e dei conservatori dopo la conferma in ruolo: importo orario lordo L. 20.546.

2 Per le attività di cui al precedente punto 10 1 (leggi art. 10, comma 1 - n.d.r.) - lettera B), che comprendano attività di effettivo insegnamento, il compenso per dette attività di insegnamento è fissato in lire 30.000 orarie lorde.

3 I compensi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non vengono attribuiti nelle ipotesi in cui sia già prevista dalle vigenti disposizioni la corresponsione del compenso per ore eccedenti.

4 Il compenso relativo alla disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti, di cui al precedente articolo 10 - comma 1 - lettera b 10) - è stabilito nella misura di lire 12.000 lorde per ciascuna presenza e spetta a condizione che il docente sia presente a scuola all'inizio della prima ora mattutina di lezione. Qualora venga effettuata la sostituzione al docente spetta il compenso per ore eccedenti previsto dall'art. 3 - comma 10 - del DPR 23 agosto 1988 n. 399, senza diritto alla corresponsione del predetto compenso di lire 12.000. La disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti non produce effetti economici qualora sia accertato che, stante il numero dei docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo o a disposizione della scuola, non vi sia necessità di ricorrere all'opera del docente che si sia dichiarato disponibile alla sostituzione durante la prima ora mattutina di lezione.

Art. 13

1 Al personale di cui alla lettera C) del precedente articolo 10 - comma 1 - spetta un compenso forfettario da rapportare, in ragione di undici mensilità ad anno, al periodo di servizio prestato nell'anno stesso. Detto compenso è fissato nella misura di lire 220.000 annue lorde.

Art. 14

(Aggiornamento)

1 Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione so-

no inoltre destinati a retribuire il personale docente, educativo che partecipi in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di insegnamento, a corsi di aggiornamento organizzati dalle Università, dall'amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università o autorizzati dall'amministrazione secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 117 del 18 maggio 1990, dagli I.R.R.S.A.E., direttamente dalle scuole ovvero da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o supporti didattici, ivi compresi i corsi per docenti di lingua straniera della scuola elementare nonché i corsi di riconversione professionale di scuola secondaria.

2. Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono altresì destinati a retribuire il personale A.T.A. che partecipi in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di servizio ed in aggiunta ad esso, a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione o autorizzati dalla medesima, a norma della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 113 del 12 aprile 1991, ovvero direttamente dalle scuole o da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole stesse, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e macchinari.

3. Lo stanziamento del fondo di incentivazione viene inoltre utilizzato per retribuire il personale direttivo che partecipi, in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di servizio ed in aggiunta ad esso, ad attività di aggiornamento gestite dalle università, dall'amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le Università, o autorizzati dal Ministero.

Art. 15

1 I compensi per l'attività di aggiornamento di cui al precedente articolo 14 sono i seguenti

A) Personale docente

Ore di aggiornamento nell'anno: da 30 a 40.

Compenso forfettario: lire 180.000

Per ogni ora oltre le 40 e fino ad un massimo di 70 ore annue, in aggiunta al compenso di lire 180.000, spetta il compenso orario previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 12 - comma 1.

B) Personale A.T.A.

Per ogni ora di aggiornamento effettuata, fino ad un massimo di 30 ore nell'anno, spetta il compenso orario previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 12 - comma 1.

C) Personale direttivo

Per ogni ora di aggiornamento effettuata, fino ad un massimo di 50 ore nell'anno, spetta il compenso di lire 28.624 lorde.

Con successiva circolare n. 89 del 16 marzo 1994 è stato chiarito, tra altre cose di minor importanza quanto segue:

"Con riferimento alle attività di cui alla lettera b11 dell'articolo 10 del D.M. n. 334 del 27 novembre 1993 (prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo connesse con la necessità di garantire l'ordinario funzionamento dell'istituzione scolastica ovvero l'assolvimento di esigenze straordinarie), si chiarisce che quando si assenti il personale A.T.A. cui sia stata affidata l'effettuazione di tali prestazioni aggiuntive, queste debbono, di regola, essere affidate ad altro impiegato in servizio presso l'istituzione scolastica che effettui la sostituzione del collega assente, a norma del DPR 7 marzo 1985 n. 588, della legge 6 ottobre 1988 n. 426 e della legge 23 giugno 1990 n. 168.

(continua in quarta pagina)

Precariato ATA

LASPATAS-FIS fa appello a tutti i precari ATA perchè si organizzino attraverso un coordinamento nazionale per lottare contro la politica sindacale che ha portato il precariato ATA ad un frustrante parcheggio nelle graduatorie provinciali permanenti, senza alcuna possibilità di un sicuro inserimento nel mondo della scuola.

Questo sindacato è nato dal movimento dei precari della provincia di Roma negli anni ottanta, quando, da supplenti, vedevamo i colleghi di ruolo aspettare passivamente che i sindacati privilegiati del sistema di potere concedessero loro qualcosa. La delusione che ha tenuto dietro le promesse mancate ha portato molti consensi alla LASPATAS-FIS, che è diventato il primo sindacato ATA di Roma, con l'obiettivo di avere il 51 per cento dei voti alle prossime elezioni degli Organi Collegiali, che si terranno presumibilmente tra la fine del 1994 e gli inizi del 1995.

Una vittoria elettorale che premi la LASPATAS-FIS farà tornare sul posto di lavoro quei sindacalisti di regime che per decenni - distaccati - hanno pensato solo ai propri interessi e alla propria carriera, fruendo dei concorsi riservati, nelle cui commissioni, del resto, sedevano rappresentanti dei loro stessi sindacati. A questo proposito il Coordinamento Nazionale che si sta costituendo chiederà, attraverso il sindacato LASPATAS-FIS, in tutte le sedi competenti e nelle forme previste dalla legge 241/1990, tutti gli atti relativi alle immissioni in ruolo e ai passaggi di qualifica.

Proprio per evitare che la semplice applicazione della nuova normativa (Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 aggiornato con le successive integrazioni, art. 8, lettera d) che di-

sciplina la composizione delle commissioni d'esame escludendo i rappresentanti sindacali e comunque le designazioni da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, si limiti ad operare sulla superficie del problema, senza risolverlo alla radice, chiediamo che gli anni di servizio richiesti per accedere ai concorsi riservati - in specie per passaggio di qualifica - siano effettivamente prestati, cioè non siano anni trascorsi lontano dal posto di lavoro.

Le richieste che il Coordinamento Precari ATA avanza sono:

— Attuazione legge 31271980 e modifica art. 47 della stessa.

— Conseguente blocco dei concorsi riservati per 5 anni con immissione in ruolo di tutti i precari collocati in una graduatoria permanente a seguito di nomina annuale conferita dal Preside o dal Provveditore.

Ciò come primo atto di sanatoria di questa anticostituzionale e vergognosa situazione creata dallo sfascio della Prima Repubblica e come prima vittoria dei precari nella nuova legislatura.

REFERENTI COORDINAMENTO PRECARI A.T.A.

sul territorio nazionale

NORD: Carmen AMATO - Tel. 0321/404245 - Via Piave 56 - 28100 NOVARA.

CENTRO: Alba Rita ALESSANDRINI, precaria e responsabile del settore per il sindacato LASPATAS-FIS - Tel. 06/7004911 - Via Principe Eugenio 90 - 00185 ROMA.

SUD: Francesco VOLLARO - Tel. 081/8623744 (tarde ore serali) - Via Dante 1 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (Napoli)

Calendario 1994/95

Art. 1. — Nella scuola elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, le lezioni hanno termine il 7 giugno 1995.

Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte le attività didattiche, in esse comprese le attività educative della scuola materna, hanno termine il 30 giugno 1995, salvo che per le classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Art. 2. — Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni sono determinate come

segue, a seconda che il collegio dei docenti abbia suddiviso l'anno scolastico in due o tre periodi:

Per le valutazioni trimestrali

12 dicembre 1994

8 marzo 1995

8 giugno 1995

Per le valutazioni quadrimestrali

30 gennaio 1995

8 giugno 1995

Art. 3. — Gli scrutini finali nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, non possono avere inizio prima dell'8 giugno 1995 e sono pubblicati entro il 13 giugno 1995.

Gli scrutini intermedi hanno inizio non prima delle date di

scadenza di cui al precedente art. 2.

Art. 4. — Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di qualifica negli istituti di istruzione professionale hanno inizio il 14 giugno e si concludono entro il 30 giugno 1995.

Gli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compreso i licei artistici e gli istituti d'arte e quelli di licenza negli istituti d'arte hanno inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte e degli esami di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 5. — In rapporto alle particolari esigenze degli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte, i provveditori agli studi possono essere autorizzati ad anticipare, nelle ultime classi di detti istituti, gli scrutini finali e l'inizio degli esami di qualifica e di licenza.

Art. 6. — La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha iniziato per l'intero territorio nazionale il 21 giugno 1995.

Art. 7. — Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica, gli esami della seconda sessione si svolgono, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 agosto 1986 n. 467, dal 1 al 9 settembre 1995.

Le date delle prove scritte ed orali della seconda sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio saranno fissate con apposita ordinanza.

Art. 8. — Il calendario delle festività è determinato come se-

IL RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA - F.I.S.

Direttori: Modesto Ghio - Agostino Scaramuzzino

Responsabile: Modesto Ghio
Comitato di Redazione: Rosario Meduri - Paolo Pompili-N. Conforzi - L. Mangano - F. Mastrantonio - A. Messina - B. Pace - D. Padula - F. Pezzuto - G. Stilo

Direzione - Redazione - Amministrazione
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.
Via Principe Eugenio 90 - 00185 Roma - Tel. 7005199 - Fax 7004911

Registrato al Trib. di Roma al n. 6535 il 28-10-1968 - Stampa: LITO TIP "82" s.r.l. - Roma - Via G. Pacetti 7 - Tel 3012840 - 3050129 - Spedizione in abbonamento postale - 50% - Roma - Gratis ai soci

Chiuso in Tipografia 28/04/1994 Stampato il 30/04/1994

gue, in conformità delle disposizioni vigenti:

tutte le domeniche:

il 1 novembre, Festa di tutti i Santi

l'8 dicembre, Immacolata Concezione

il 25 dicembre, Natale del Signore

il 26 dicembre

il 1 gennaio

il 6 gennaio, Epifania del Signore

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione

il 1 maggio, Festa del Lavoro

il giorno di lunedì dopo Pasqua

la Festa del Santo Patrono.

La riflessione

(dalla prima pagina)

il clientelismo partitocratico, che ha favorito il sistema delle tangenti. Si dovrà privatizzare il minimo possibile e necessario per rendere competitivo il sistema pubblico.

2) Scuola: riforma della scuola superiore mediante l'adeguamento dei programmi; innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni, da potersi spendere anche nei corsi di formazione professionale, da potenziare; superamento della dicotomia tra cultura umanistica e cultura scientifico-tecnologica.

Si tratta di portare a compimento il sistema, superandone le inadeguatezze che almeno vent'anni di sterile polemica, viziata da astrattismo ideologico, hanno perpetuato. Il progetto Brocca, rivisto e corretto soprattutto nell'eccesso di orario scolastico settimanale è, a questo scopo, un patrimonio prezioso da non perdere.

Si dovrà proseguire sulla strada dell'autonomia dei singoli istituti in un quadro di indirizzo dal centro, che eviti i guasti del sistema anglosassone miseramente fallito.

3) Partecipazioni statali e aziende pubbliche: privatizzazioni dei carrozoni clientelari e recupero alla produttività dei settori di interesse nazionale mediante l'eliminazione del sistema di gestione partitocratico e l'instaurazione di controlli attraverso istituti pubblici che rispondono al governo e al Parlamento.

Francesco PEZZUTO

Incentivazione

(dalla terza pagina)

Nel caso in cui sia invece necessario, in base alla normativa vigente, effettuare la sostituzione con un supplente temporaneo dette prestazioni possono essere affidate a tale supplente, anche se la durata della nomina risulti inferiore a 5 mesi continuativi, nella sola ipotesi che non ci siano impiegati di ruolo o non di ruolo con nomina superiore a 5 mesi continuativi disponibili all'effettuazione di dette prestazioni aggiuntive di cui trattasi".

Insegnanti Tecnico-Pratici

Pubblichiamo la circolare n. 114 del 5 aprile 1994.

In coerenza con gli orientamenti a suo tempo recepiti nel disegno di legge approvato in data 8 aprile 1993 dal Consiglio dei Ministri (inoltrato alla Camera dei deputati con il n. 2554) ed avente ad oggetto la piena partecipazione degli insegnanti tecnici-pratici ai consigli di classe, anche qualora tali docenti impartiscano in copresenza gli insegnamenti ai quali sono preposti, si ribadisce l'esigenza, in conformità al principio di unicità della funzione docente stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di un'attiva partecipazione dei predetti insegnanti nei consigli di classe, sia in sede di programmazione dell'attività didattica sia in sede di valutazioni periodiche e finali degli alunni, anche quando essi partecipano ai suindicati organi collegiali a titolo consultivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 settembre 1979 n. 434, convertito nella Legge 8 novembre 1979 n. 566.

Si ritiene al riguardo necessario precisare, superando defini-

tivamente una prassi e una linea interpretativa talora invalse negli anni trascorsi, che l'attuazione più coerente del citato disposto di legge deve comportare la partecipazione effettiva e piena dei docenti in oggetto a tutti i momenti dell'attività didattica, anche quando il loro insegnamento si svolga in copresenza con altri docenti, con il solo limite, fissato dalla legge in tal caso, dell'espressione del giudizio in consiglio di classe a titolo consultivo sia per il voto da attribuire nella specifica materia svolta dall'insegnante tecnico pratico copresente sia per il voto di condotta che, infine, per la complessiva valutazione scolastica dello studente.

Conseguentemente, in corretta applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i consigli di classe, specie in sede di valutazione intermedia e finale, devono in ogni caso registrare l'effettiva presenza anche dell'insegnante tecnico-pratico copresente affinché abbiano formale validità le loro deliberazioni.